

**AVV. CINO BENELLI**

***INFO@CINOBENELLI.COM***

**ARTT. 94 - 98**

**CAUSE DI ESCLUSIONE:**

**REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

## **I. IMPATTO DEI PRINCIPI (ARTT. 1-12)**

### **SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

#### **PRINCIPIO DEL RISULTATO** (art. 1)

- l'aggiudicazione non può subire dilazioni per effetto delle misure di "*self cleaning*" (art. 96, comma 5)
- l'aggiudicazione non può subire dilazioni per effetto della pendenza del procedimento di controllo giudiziario (art. 94, comma 2)

#### **PRINCIPIO DELLA FIDUCIA** (art. 2)

- ampliamento della disciplina del "*self cleaning*" anche dopo la presentazione dell'offerta (art. 96, comma 4)

## II. ALTRE DISPOSIZIONI DEL CODICE

### CHE IMPATTANO SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

#### **ART. 10**

(PRINCIPI DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE  
E DI MASSIMA PARTECIPAZIONE)

1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di **cause di esclusione espressamente definite dal codice**.
2. **Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte (...)**

#### Cause di esclusione non previste nel nuovo Codice

- ***Pantouflage*** (art. 53, comma 16-ter D. Lgs. n. 165/2001)
- **Iscrizione nelle *white list*** (art. 83-bis D. Lgs. n. 159/2011)

#### **ALLEGATO I.2 - ATTIVITÀ DEL RUP** (ART. 15, COMMA 5)

##### ART 7. COMPITI SPECIFICI DEL RUP

PER LA FASE DELL’AFFIDAMENTO.

1. Il RUP: (...)

d) **dispone le esclusioni dalle gare**

#### **ART. 16**

(CONFLITTO DI INTERESSI)

(causa di esclusione non automatica ex art. 95, comma 1, lett. b)

#### **ART. 24**

##### **(FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO)**

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il **fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 (...)**.

#### **ART. 35**

##### **(ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA)**

2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, **l'esercizio del diritto di accesso è differito: (...)** c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai **requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98** e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, **fino all'aggiudicazione** (...)

#### **ART. 67**

##### **(CONSORZI NON NECESSARI)**

3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), **i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti (...)**

## **ART. 68**

### **(RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI)**

13. **Tutti** i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) [unico centro decisionale, ndr], sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

15. (...) La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo.

16. L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

## **ART. 104**

### **(AVVALIMENTO)**

4. (...) L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo (...).

7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. **Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.**

## **ART. 119**

### **(SUBAPPALTO)**

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice **possono affidare in subappalto** le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, **previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: (...)** **b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;**

5. **L'affidatario (...) trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro (...)**

La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 (...)

10. **L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.**

## **ART. 122**

### **(RISOLUZIONE)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, **le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo**, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: (...)

c) **l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 [condanne automaticamente ostative, ndr], e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara (...)**

2. **Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:**

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

**b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.**

**ART. 124**

(RICHIAMATO DALL'ART. 94, COMMA 5, LETT. D)

**(ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO)**  
(...) 5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

### III. PRINCIPALI NOVITÀ

#### RISPETTO ALL'ART. 80 D. LGS. N. 50/2016

DI CARATTERE GENERALE:

1)

**Razionalizzazione e riordino della disciplina in cinque diversi articoli**

2)

**Distinzione tra cause di esclusione AUTOMATICHE** (art. 94),

dove la S.A. si limita ad ATTIVITÀ VINCOLATA di mera ricognizione e accertamento,

**e cause di esclusione NON AUTOMATICHE** (art. 95),

dove l'attività amministrativa è connotata da DISCREZIONALITÀ

*Come riportato dalla relazione al codice, il potere demandato alla Stazione appaltante non riposa in una volizione, ma in un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di **discrezionalità tecnica**: apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge, la scelta espulsiva diviene necessitata. È stato pertanto considerato che l'aggettivo "non automatiche" meglio rendesse detto concetto, al contempo tracciando un confine chiaro rispetto alle cause di esclusione "automatica" annoverate nell'art. 94 (laddove nessun margine di apprezzamento è rimesso alla stazione appaltante, che deve limitarsi a riscontrarne la sussistenza).*

## NEL DETTAGLIO:

1)

### ALLARGAMENTO DELLO SPETTRO TEMPORALE

#### DELL'AMMISSIONE AL CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 34-BIS D. LGS. N. 159/2011

La causa di esclusione prevista dall'art. 84, comma 4, del Codice delle leggi antimafia non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis.

L'aggiudicazione non può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento di controllo giudiziario.

2)

### NUOVA DISCIPLINA DEL C.D. "DEFICIT INFORMATIVO"

Viene espunta la previsione di cui alla lett. f-bis) dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016: *«l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere»* (cfr., Adunanza Plenaria n. 16/2020 che aveva escluso automatismo espulsivo)

Si distingue tra:

- a. INFORMAZIONI OMESSE O NON VERITIERE le quali, pur non costituendo causa di esclusione automatica, possono rilevare ai fini della valutazione sulla gravità dell'illecito professionale (artt. 96, comma 14 e 98, comma 5);
- b. INFORMAZIONI FALSE O FUORVIANTI tese a influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (cfr., art. 98, comma 3, lettera b), che costituiscono uno degli elementi costitutivi sufficienti a integrare il grave illecito professionale;

**c. FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE che configurano causa di esclusione AUTOMATICA di cui all'art. 94, comma 5, lettere e) ed f) per effetto della valutazione dell'ANAC che ne ha disposto l'ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO.**

**3)**

### **VALENZA NON AUTOMATICAMENTE ESPULSIVA DELLA SENTENZA DI "PATTEGGIAMENTO"**

**Espunto nell'art. 94 il riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. in coerenza con quanto previsto dall'art. 445, comma 1-bis c.p.p. («Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna»)**

**La sentenza di patteggiamento rimane, tuttavia, fonte di prova del grave illecito professionale (art. 98, comma 6, lett. g)**

**4)**

### **RIFORMULAZIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE**

- A. Non si applicano alle aziende sequestrate e confiscate ai sensi del Codice delle leggi antimafia, affidate a custode o amministratore giudiziario o finanziario;**
- B. Espunti i riferimenti ai "soggetti cessati" dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;**
- C. Espunto il riferimento al socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro;**
- D. Riferimento soltanto ai membri del CdA con poteri di rappresentanza;**
- E. Inclusi gli "AMMINISTRATORI DI FATTO";**

F. Espunto il riferimento al “socio unico persona fisica”. Si parla soltanto di “socio unico”, includendo così anche la persona giuridica. In caso di socio persona giuridica l’esclusione deve essere disposta se la sentenza o il decreto o la misura interdittiva riguardino gli amministratori della persona giuridica;

G. Espunto il riferimento ai subappaltatori in quanto contenuto nell’art. 119, comma 4, lett. b);

H. per le SNC ci si riferisce esclusivamente al socio amministratore

**5)**

#### **DISCIPLINA “AUTO-ESECUTIVA” DEL REQUISITO DELLA REGOLARITÀ FISCALE**

Espunto il rinvio dell’art. 80 ad un decreto ministeriale (oggi D.M. 28 settembre 2022) per stabilire le violazioni tributarie definitivamente (art. 94, comma 6) e non definitivamente accertate (art. 95, comma 2). Costituiscono gravi violazioni definitivamente (e non definitivamente) accertate quelle indicate nell’Allegato II.10.

**6)**

#### **APPALTI PNRR**

(art. 94, comma 5, lett. b)

Situazione automaticamente escludente derivante dall’omessa consegna, al momento della presentazione dell’offerta, della copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. n. 198/2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità

**7)**

**AMPLIAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL C.D. "SELF CLEANING"**

**(ANCHE DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA)**

**Disciplina nuova e compiuta delle misure di "self-cleaning" il cui ambito di operatività è stato ampliato: in aderenza a quanto previsto alla Direttiva 24/2014/UE, il "self-cleaning" può riguardare anche eventi verificatisi nel corso della procedura e, quindi, anche dopo la presentazione dell'offerta (art. 96, comma 4).**

**Non si applica alle violazioni fiscali e previdenziali anche non definitivamente accertate perché hanno, per così dire, un "self-cleaning" proprio.**

**Sono considerate misure sufficienti: a) il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, b) la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e c) di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 96, comma 6).**

**Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se le misure sono invece ritenute insufficienti o intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico (art. 96, comma 6).**

**Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (art. 96, comma 7).**

**8)**

**NUOVA DISCIPLINA DELLE OFFERTE IMPUTABILI AD UN UNICO CENTRO DECISIONALE**

(ART. 95, COMMA 1, LETT. D)

Sono richiesti *“rilevanti indizi”* tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di *“accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”*; vengono al contrario espunti il riferimento all’art. 2359 c.c. ed alla *“situazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”*

**9)**

**TERMINE TRIENNALE DI RILEVANZA DELL’ESCLUSIONE**

(ART. 96, COMMA 10)

L’art. 96, comma 10, in caso di violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro sia nelle ipotesi di gravi illeciti professionali, stabilisce che, di regola, il termine triennale di rilevanza dell’esclusione decorre dalla *“COMMISSIONE DEL FATTO”* in linea con quanto previsto dall’art. 57, comma 7 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

La decorrenza del termine triennale dalla *“commissione del fatto”* vale, tuttavia, al netto delle ipotesi di cui all’art. 96, comma 10, lett. b) e cioè dei casi in cui:

- a) l’esclusione è circoscritta alla singola gara cui la condotta si riferisce;
- b) la situazione escludente deriva da fattispecie di reato in relazione alla quale il *dies a quo* decorre dalla data del rinvio a giudizio od eventuali provvedimenti cautelari personali o reali emessi dal Giudice penale;

c) la situazione escludente deriva da provvedimento irrogato dall'AGCM o da altra Autorità di settore rispetto alla quale il triennio decorre dalla data di adozione del provvedimento.

Il comma 11 dell'art. 96 prevede, infine, che: *"l'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati, non rileva ai fini della decorrenza del triennio"*.

**10)**

### **TIPIZZAZIONE DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE**

(ART. 95, COMMA 1, LETT. E; ART. 98)

Viene tipizzato nell'art. 98 il grave illecito professionale, recependosi, nella parte dedicata all'elencazione dei reati, le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 6

#### A. **PERIMETRAZIONE SOGGETTIVA** (COMMA 1)

L'illecito professionale grave rileva quando è compiuto dall'operatore economico offerente, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h) che si riferiscono alle fattispecie di reato che sono riferibili non soltanto all'operatore economico, ma anche alle figure soggettive contemplate dall'art. 94, comma 3.

#### B. **CONDIZIONI DI ESCLUSIONE** (COMMA 2)

Devono ricorrere congiuntamente:

- uno o più degli elementi suscettibili di integrare il grave illecito professionale (le fattispecie di cui al comma 3)
- l'idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità ed integrità dell'operatore (commi 4 e 5)

- uno o più degli adeguati mezzi di prova (comma 6)

**C. ELEMENTI CHE INTEGRANO L'ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE (COMMA 3)**

L'illecito professionale grave può desumersi al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

**I. Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra Autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;**

**II. Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;**

**III. Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;**

**IV. Grave inadempimento, anche non definitivamente accertato, nei confronti di uno o più subappaltatori;**

**V. Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. n. 55/1990, laddove la violazione non sia stata rimossa;**

**VI. Omessa denuncia all'Autorità Giudiziaria dei reati puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 416-*bis*.1 del medesimo codice, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, L. n. 689/1981;**

**VII. Contestata commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, comma 1.**

**VIII. Contestata o accertata commissione di taluno dei seguenti reati consumati:**

- *abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;*
- *bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
- *i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;*
- *i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;*
- *i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

**D. IDONEITÀ DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE**

**AD INCIDERE SULL'AFFIDABILITÀ ED INTEGRITÀ DELL'OPERATORE**

(COMMI 4 E 5)

**Discrezionalità:** la valutazione di gravità deve tenere conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta nonché del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

**Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 (e, dunque, diverse da quelle false e fuorvianti) possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.**

**E. MEZZI DI PROVA (COMMA 6)**

**Vengono tipizzati i mezzi di prova adeguati, in relazione agli elementi potenzialmente integranti l'illecito professionale grave elencati al comma 3.**

|  | CONDOTTA POTENZIALMENTE INTEGRANTE L'ILLECITO PROFESSIONALE   | MEZZO DI PROVA   |
|--|---|--|
|  | sanzione esecutiva dell'AGCM o da altra autorità  | provvedimenti sanzionatori<br>esecutivi  |
|  | Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della S.A. o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure l'aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione | la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.</p> | <p>l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili</p> |
|  | <p>grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori</p>   | <p>provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi</p>   |
|  | <p>violazione il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. n. 55/1990</p>   | <p>accertamento definitivo della violazione</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione</p> | <p>gli elementi ivi indicati ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando</p>   |
| <p>contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94</p>  | <p>gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del R.D. n. 267/1942; reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000, i delitti societari di cui agli articoli 2621e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), D.p.r. n. 380/2021, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; reati previsti D.Lgs. n. 231/2001.</p> | <p>la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale</p> |
|---|--|

**E. MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE (COMMI 7 E 8)**

**I commi 7 e 8 stabiliscono, in caso di esclusione, un OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATO.**

**Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni stabilite dal comma 2 ovvero sia in relazione (i) alla sussistenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; (ii) all'idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; (iii) all'adeguatezza dei mezzi di prova.**

La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6, motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente. L'eventuale impugnazione dei provvedimenti è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

**11)**

#### **CAUSE DI ESCLUSIONE DI PARTECIPANTI A RAGGRUPPAMENTI**

(art. 97)

L'art. 97 contiene la disciplina specifica che riguarda i raggruppamenti di imprese. A fini sistematici e di chiarificazione è allocata in questa parte del Codice la disciplina della c.d. "sostituzione" od "estromissione" del partecipante al raggruppamento.

**12)**

#### **PROCEDURE CONCORSUALI**

(art. 94, comma 5 lett. d)

**Necessità di raccordo con le disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (14/2019) e con la legge fallimentare (R.D. 267/1942)**